

A TUTTI I CLIENTI
LORO SEDI

Informativa n. 8
19/12/2018

FATTURA ELETTRONICA - news

ESTEROMETRO

L'obbligo della FE non è esteso alle cessioni di beni e alle prestazioni di servizi effettuate e ricevute da soggetti esteri (UE o EXTRAUE).

Tali operazioni saranno ancora documentate mediante fattura cartacea, ma dovranno essere oggetto di apposita comunicazione all'Agenzia delle Entrate mediante la trasmissione telematica mensile dei dati delle "operazioni transfrontaliere", il cosiddetto **Esterometro**.

La trasmissione dell'*esterometro* è effettuata entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello della data del documento emesso (fatture di vendita) ovvero a quello della data di ricezione del documento comprovante l'operazione (acquisti). Per data di ricezione si intende la data di registrazione dell'operazione ai fini della liquidazione IVA.

Il mancato invio della comunicazione è punito con una sanzione pari a € 2 per ciascuna fattura entro il limite massimo di euro 1.000 per ciascun trimestre.

L'*esterometro* non è obbligatorio, ma facoltativo per:

- operazioni per le quali è stata emessa la "bolletta doganale" (in tal caso infatti l'amministrazione finanziaria è già a conoscenza dell'operazione in quanto gestita dal sistema informatico delle Dogane – si tratta di acquisti e cessioni extra UE);
- operazioni per le quali siano state emesse o ricevute fatture elettroniche transitate al SDI.

Non è stato spiegato come possa fare un soggetto estero emettere una FE avvalendosi dello SDI e quindi di fatto si tratta di una soluzione non percorribile.

CONSIGLIO

Allo scopo di ridurre al minimo le operazioni da indicare nell'*esterometro*, si consiglia di emettere le FE anche per le cessioni di beni e prestazioni di servizi nei confronti di soggetti UE o EXTRAUE, fermo rimanendo che a tali soggetti andrà trasmessa la fattura cartacea. In questo caso la fattura potrà essere spedita telematicamente al SDI inserendo nel Codice Destinatario **XXXXXXX** (7 volte X) senza indicare alcun indirizzo PEC (contrariamente a quanto anticipato a qualche cliente).

Così operando dal lato attivo consegue che gli unici documenti da indicare nell' *esterometro* sono gli acquisti di beni (privi di bolletta doganale) e di servizi.

I collaboratori dello Studio sono a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.

Studio Tognetti Ass. Professionale

LA PRESENTE CIRCOLARE HA ESCLUSIVO FINE INFORMATIVO. NESSUNA RESPONSABILITA' LEGATA AD UNA DECISIONE PRESA SULLA BASE DELLE INFORMAZIONI QUI CONTENUTE POTRA' ESSERE ATTRIBUITA ALLO SCRIVENTE, CHE RESTA A DISPOSIZIONE DEL LETTORE PER OGNI APPROFONDIMENTO O PARERE.

Indirizzo internet: www.studiotognetti.com - Indirizzo e-mail: info@studiotognetti.com